

P.U. 235-1/2023

ORIGINALE



L.E. 3/24
SENT. 7/24
REP. 8/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente
Giudice
Giudice rel.

udita la relazione del giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 235-1/2023
promosso da

Conclusioni nell'interesse di Giosuè Currò:

*"il ricorrente Signor _____ come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
chiede che venga disposta la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi e per gli effetti
degli artt. 268 ss. d.lgs. 12.1.2019 e conseguentemente che l'Ecc.mo Tribunale di
Monza, ritenuta ammissibile la presente domanda, voglia:*

*- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione controllata del
patrimonio ex art. 268 ss. d.lgs. n. 14/2019 e contestualmente nominare il Giudice
delegato;*

- nominare il liquidatore della presente procedura confermando il Dott.

(già consulente del medesimo Tribunale di Monza) nominato dall'O.C.C.

Protezione sociale italiana di Sesto San Giovanni;

A

- assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;
- disporre che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- ordinare la trascrizione del decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
- ordinare la sospensione di tutti i contratti eventualmente stipulati dal debitore ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, al momento in cui è stata aperta la procedura di liquidazione controllata, fino a quando il liquidatore non avrà dichiarato di volervi subentrare in luogo del debitore ovvero di sciogliersi dai medesimi;
- ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 9.10.2023, _____ ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., _____ il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che [redacted] ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27 comma 2 e 28, richiamati dall'art. 65 CCII.

Segnatamente, alla luce di quanto emerso dal ricorso e dalla nota depositata in data 28.11.2023 in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, risulta che [redacted] attualmente residente nel Comune di [redacted] abbia risieduto fino al 21.12.2022 nel Comune di [redacted]

Egli, inoltre, era titolare dell'impresa individuale [redacted] con sede legale [redacted] cancellata dal Registro delle Imprese in data 16.5.2023.

Ritiene il Collegio che, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente, non possa attribuirsi alcun rilievo alla sede legale dell'impresa individuale: difatti, in seguito alla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, il ricorrente ha perduto la qualifica di imprenditore, né può ritenersi applicabile con riferimento alla liquidazione controllata – trattandosi di disposizione eccezionale – l'art. 33, comma 1, CCII, norma dettata con specifico riferimento alla liquidazione giudiziale che prevede che quest'ultima possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Esclusa la rilevanza della qualifica di imprenditore in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, ai fini del radicamento della competenza deve pertanto aversi unicamente riguardo alla residenza del debitore, che ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII si presume coincidente con il centro degli interessi principali.

Facendo applicazione di tale criterio, deve affermarsi la competenza del Tribunale di Monza.

Risulta, infatti, che il ricorrente abbia trasferito la propria residenza presso il Comune di [redacted] ricompreso nel circondario del Tribunale di Como, soltanto a far data dal 21.12.2022, ossia nell'anno antecedente al deposito del ricorso.

Conseguentemente, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 CCII, detto trasferimento della residenza risulta irrilevante ai fini della determinazione della competenza, la

quale deve essere determinata con riferimento alla precedente residenza del debitore, collocata per l'appunto presso il Comune di

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

4

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, la documentazione concernente l'impresa individuale le buste paga concernenti la nuova occupazione del debitore, nonché gli estratti conto dei conti correnti, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante

accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), 66 e 268, comma 1, CCII, la procedura di liquidazione controllata può essere aperta esclusivamente nei confronti di coloro che non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, non riveste la qualifica di imprenditore, atteso che l'impresa individuale

risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 23.5.2023 e che attualmente il ricorrente svolge le mansioni di operaio con contratto a tempo indeterminato presso la società

Ciononostante, in ragione del fatto che l'impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese da meno di un anno, il ricorrente risulta ancora astrattamente assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale alla luce di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, CCII, il che sarebbe ostativo alla pronuncia di apertura della liquidazione controllata.

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono in concreto i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale

risulta qualificabile come "*impresa minore*" ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII.

Difatti, come emerge dalla relazione dell'O.C.C. (cfr. pagg. 22 e 23 della relazione):
a) l'attivo patrimoniale risulta pari a € 41.013,00 per l'esercizio 2021 e ad € 41.966,00 per l'esercizio 2022, mentre per quanto riguarda l'esercizio 2023, secondo quanto riferito dall'O.C.C. "*l'attivo è pari a zero in quanto tutti i beni strumentali, unici beni in dote al debitore ed alla di lui ditta individuale, sono stati alienati, giusta fattura all. sub. 15, residuando unicamente quelli indicati al cap. 4.2.1., di certo di valore inferiore rispetto alla soglia*".

Il Tribunale osserva al riguardo che l'O.C.C. ha erroneamente tenuto conto del solo attivo riferibile all'impresa individuale, mentre in realtà, ai fini dell'accertamento

della sussistenza dei requisiti dimensionali in relazione a un'impresa individuale, non sussistendo alcuna separazione patrimoniale, deve tenersi conto non solo dell'attivo e dei debiti dell'impresa, ma anche di quelli personali dell'imprenditore (cfr. in senso conforme Corte d'Appello di Milano Sez. IV, 11.02.2022 n. 494).

Ciononostante, anche sommando all'attivo propriamente riferibile all'impresa quello riferibile personalmente al debitore, non risulta in ogni caso la sussistenza di un attivo superiore a € 300.000,00, come si vedrà dettagliatamente *infra*.

b) i ricavi sono pari a € 137.869,00 per l'esercizio 2021, a € 190.129,00 per l'esercizio 2022 e ad € 149.934,64 per l'esercizio 2023, di talché gli stessi risultano inferiori a € 200.000;

c) l'ammontare dei debiti anche non scaduti risultante dalla nota integrativa depositata il 12.12.2023 è pari a € 463.126,49, escluse le spese in prededuzione della presente procedura.

Alla luce di quanto esposto, deve escludersi che _____ possa essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, di talché lo stesso deve ritenersi legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente esposizione debitoria gravante sul ricorrente.

Più specificamente risulta che il passivo del debitore è pari ad € 442.916,16 così come risulta dalla seguente tabella:

7

Elenco debiti al 05/12/2023

- € 10.219,53 quale debito nei confronti di due ex dipendenti Sig.
- € 308.447,14 vs. _____
come da "elenco cartelle/avvisi"
- € 45.931,01 vs. _____
come da "elenco cartelle/avvisi"
- € 14.766,30 vs. _____
quali ulteriori debiti comprensivi di sanzioni ed interessi per omessi versamenti Irap anni 2019 - 2021, non ancora confluiti in cartella, come da comunicazione a mezzo PEC del 05/06/2023 (già all. n. 26 alla Relazione del Gestore). Detta comunicazione deve essere letta in uno con la cartella n. _____ (all. 3) notificata al debitore in data 20/10/2023 di € 16.817,96, che sono confluiti nel maggior debito nei confronti di _____ 2), di cui al punto precedente (diminuisce di pari importo il debito vs. _____)
- € 3.659,00 vs. Comune di _____ per omesso versamento TARI anni dal 2019 al 2023, come da comunicazione a mezzo PEC del 21/06/2023 (già all. n. 27 alla Relazione del Gestore);
- € 77,59 vs. INAIL - Sede di _____ per omesso versamento premio autoliquidazione anno 2023, come da comunicazione a mezzo PEC del 07/06/2023 (già all. n. 28 alla Relazione del Gestore), escluso quanto già confluito in cartella;
- € 25.602,86 vs. INPS - Sede di _____ per omessi versamenti contributi fissi e percentuali posizione personale dal 2018 al 2023 ed omessi versamenti contributi dipendenti e somme aggiuntive periodo 03/2020 - 04/2023, come da comunicazione a mezzo PEC del 22/06/2023 (già all. n. 29 alla Relazione del Gestore), escluso quanto già confluito in cartella;
- € 5.201,87 vs. _____ per adempimenti contabili e fiscali anni 2022 e 2023, come da note proforma trasmesse dallo Studio (già all. n. 30 alla Relazione del Gestore);
- € 5.430,69 (di cui 4.485,18 per capitale ed € 945,51 per spese legali) vs. _____ per omesso pagamento canone locazione immobile sito in _____ come da _____ (già all. n. 31 alla Relazione del Gestore);

- € 1.655,78 vs. (già all. n. 32 alla Relazione del Gestore);
- € 1.000,00 vs. il fornitore (chirografario) Il debito è stato determinato forfettariamente sulla base delle informazioni rese dal debitore, posto che il fornitore non ha risposto alla lettera di circolarizzazione trasmessa dallo scrivente Gestore;
- € 4.427,37 vs. il fornitore (chirografario) come da precisazione del credito del 31/08/2023 (già all. n. 33 alla Relazione del Gestore);
- € 156,92 vs. per omesso versamento, oltre sanzioni ed interessi, diritto annuale anni 2022 e 2023, come da PEC trasmessa dall'Ente in data 31/08/2023 (già all. n. 34 alla Relazione del Gestore),
- € 1.659,78 vs. per omesso versamento rinnovo abbonamento anni 2019, 2020, 2022 e 2023 (già all. n. 35 alla Relazione del Gestore),
- € 790,65 vs. (già all. n. 36 alla Relazione del Gestore);
- € 9.100,00 verso i proprietari di uno dei due locali occupati dal bar - piadineria, per canoni di locazione arretrati,

così per complessivi € 438.126,49.

L'O.C.C. dott. ha altresì stimato un'ulteriore esposizione debitoria per circa € 25.000,00 di cui:

- € 20.000,00 (stima) per omessi versamenti Iva 2023, già comprensivi di sanzioni ed interessi. L'importo è stato determinato sulla base delle liquidazioni Iva del I e II trimestre dell'anno 2023, trasmesse dal commercialista (già all. n. 40 - 41 alla Relazione del Gestore);
- € 5.000,00 (stima) per omessi versamenti ritenute dipendenti stipendi anno 2023.

Infine, deve tenersi conto dei seguenti compensi spettanti ai professionisti:

- € 5.270,22 nei confronti dell'Organismo di Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana di Sesto San Giovanni, quale saldo del compenso per l'attività resa (acconto del 50% già corrisposto), come da preventivo sottoscritto dal debitore per accettazione in data 23/05/2023. Detto credito ha natura prededucibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII;
- € 3.647,80 nei confronti dell'avv. per l'assistenza e l'indicazione delle alternative percorribili e per la presentazione del ricorso ex art. 268 CCII, in forza del mandato professionale allo stesso conferito. Detto credito

risulta assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. mentre deve essere esclusa la prededuzione, atteso che l'art. 6 CCII limita quest'ultima al solo compenso dell'O.C.C.;

- € 3.202,50 nei confronti del geom. _____ per la stima degli immobili e terreni di proprietà del ricorrente. Detto credito ha rango prededucibile in quanto sorto "in occasione della liquidazione" ai sensi dell'art. 277 CCII.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- è proprietario dei seguenti beni immobili, acquisiti in seguito all'accettazione dell'eredità del padre

- i. quota di 1/15 (6,67%) di magazzino/deposito in _____
- ii. quota di 1/15 (6,67%) di abitazione in _____
- iii. quota di 1/15 (6,67%) di abitazione in _____
- iv. quota di 1/15 (6,67%) di abitazione in _____
- v. quota di 1/15 (6,67%) di abitazione in _____
- vi. quota di 2/15 (13,33%) di terreno in _____
- vii. quota di 2/15 (13,33%) di terreno _____

Il valore di liquidazione delle quote di proprietà è stato stimato in complessivi € 19.000.

- non è proprietario di alcun bene mobile registrato:

- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo:

conto corrente intestato fiduciariamente all'avv. _____, nel quale risulta giacente l'importo di € 83.786,25, il quale dovrà essere versato nel conto corrente intestato alla procedura che sarà aperto dal nominando Liquidatore.

Detto importo è stato corrisposto in favore dal debitore dalle società _____ e _____

Queste ultime avevano interesse, al fine di ampliare le rispettive attività, ad ottenere la disponibilità dei locali condotti in locazione dal debitore, il quale vi svolgeva la propria attività di bar-piadineria; pertanto, a fronte della liberazione in

tempi brevi dei locali da parte del debitore, hanno corrisposto in suo favore il predetto importo.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che _____ lavora presso la _____ con la qualifica di operaio, con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.800.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla crisi che ha riguardato l'impresa individuale _____ di cui il ricorrente era titolare. Difatti, gli importanti investimenti effettuati dal ricorrente non hanno portato ai risultati sperati e la prosecuzione dell'attività di impresa ha comportato l'accrescimento dell'esposizione debitoria.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziari

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di _____

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

11

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il

NOMINA Liquidatore il dott. con
studio

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro

di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a , ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto

dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare le somme giacenti sul conto corrente fiduciariamente intestato all'avv. _____ nonché le retribuzioni dovute dal datore di lavoro di _____ al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 15/12/2023.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA